

PROVINCIA DI VICENZA

STATUTO

Adottato con deliberazione consiliare del 21 dicembre 1999, nn. 92/70028

Con deliberazione consiliare del 20 dicembre 2000, nn. 71/63821 sono state apportate modifiche (art. 29, comma 5) entrate in vigore il 5 marzo 2001

Con deliberazione consiliare del 29 ottobre 2002, **nn. 71/50836** sono state apportate modifiche (art. 39, comma 3) entrate in vigore il 14 dicembre 2002

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 -

(I valori della Comunità)

1. Le donne e gli uomini che compongono la comunità vicentina si riconoscono nei valori primari della Libertà, della famiglia, della onestà, della sicurezza interna ed esterna, della operosità e spirito di iniziativa, della promozione e ripristino della identità storica, culturale, linguistica veneta e delle altre minoranze, del rispetto dell'ambiente e della autonomia nella gestione finanziaria ed amministrativa delle risorse prodotte dal lavoro della sua gente.

2. La solidarietà deve essere finalizzata a rendere il cittadino progressivamente più libero e più indipendente, in modo che la sua personalità sia liberata da tutti gli impedimenti che ne limitano il pieno sviluppo e quindi gli sia consentita la completa integrazione nella comunità provinciale.

3. L'azione politica e amministrativa della Provincia si ispira ai valori di cui ai punti precedenti. La sua azione pubblica si sviluppa in funzione della dignità della persona, del rispetto della sua storia e della sua identità, della civile convivenza ancorchè confermata dal principio della reciprocità degli atti legislativi ed amministrativi con le altre Comunità locali.

4. La comunità della Provincia di Vicenza in tema di rispetto dei diritti umani e di autodeterminazione dei popoli si riconosce nel diritto internazionale generalmente riconosciuto sancito dalla dichiarazione finale di Helsinki del 1975. In particolare opera nei confronti delle Istituzioni centrali di governo affinché venga rispettata la naturale ed inalienabile e incoercibile aspirazione dei popoli alla libertà e all'autogoverno.

**- Art. 2 -
(Principi)**

1. La Provincia si ispira nella propria azione al metodo della democrazia diretta e rappresentativa. Alla distinzione fra decisione politica e attuazione della gestione amministrativa, alla separazione fra responsabilità politica e responsabilità gestionale alla collaborazione con soggetti pubblici, privati e con associazioni di cittadini attive nel territorio di competenza. Si ispira altresì all'imparzialità, alla trasparenza, alla equità, alla efficienza, all'efficacia e all'economia dell'azione amministrativa.

2. A difesa della propria potestà di azione, a difesa della libertà dei propri cittadini, e nel pieno rispetto del contratto sociale stipulato con pari dignità con gli altri organi della Repubblica, la Provincia si ispira al principio di sussidiarietà così come approvato dai trattati di Maastricht e in accordo con la lettera dell'art. 10 primo capoverso della Costituzione in vigore.

3. La Provincia a garanzia della pace e della cooperazione con le altre comunità - provinciali, regionali, statali, nazionali ed internazionali - si riferisce ai principi della reciprocità, della pari dignità, del dialogo e del negoziato, del rispetto delle libertà politiche e dei diritti civili sanciti dall'ONU.

4. La Provincia assume il principio della libertà ed il valore della tradizione come strumenti fondanti della sua azione di difesa dei cittadini e delle comunità che operano nel territorio di sua competenza. In particolare si ritiene impegnata a difendere e promuovere la storia, l'identità, la lingua, le tradizioni e le usanze delle comunità locali. Nel contempo la Provincia si ritiene impegnata ad assicurare la integrazione di tutti coloro che intendono inserirsi nella comunità locale attraverso il lavoro stabile, il rispetto

delle prevalenti regole affermate in questo Statuto e quelle sulle quali si basa la serena e laboriosa convivenza della comunità.

**- Art. 3 -
(Compiti e funzioni)**

1. La Provincia è l'ente che rappresenta la comunità vicentina, ne cura gli interessi, ne promuove e ne tutela le specificità culturali, storiche, linguistiche, sociali ed economiche.

2. La Provincia, Ente autonomo costituzionalmente previsto e garantito, esercita tutte le funzioni che le sono attribuite dall'ordinamento secondo il principio di autonomia di cui all'art. 5, 114 e 128 della Costituzione ed assumendo le funzioni delegate e trasferite. Queste ultime sono esercitate previa l'assegnazione delle risorse finanziarie ed organizzative necessarie al fine di rendere effettiva l'operatività delle funzioni delegate e trasferite.

3. La Provincia promuove la cooperazione europea ed internazionale e i rapporti con le Istituzioni locali degli altri paesi tramite iniziative bilaterali o multilaterali di interesse reciproco.

4. La Provincia, dopo il Comune, è l'ente pubblico più vicino al Cittadino di cui è il principale garante nei suoi diritti naturali e costituzionali, delle sue libertà civili e politiche. La Comunità che ha deciso di vivere nel suo territorio è chiamata ad adempiere ai doveri del contributo al benessere, alla prosperità, alla sicurezza e alla tranquillità comuni. Quando un suo componente è in difficoltà, la comunità nel suo insieme è tenuta alla solidarietà che gli consenta il pieno recupero della sua condizione di dignità e di autonomia. Nei confronti di tutti i componenti della Comunità, opera per raggiungere una piena autonomia secondo i principi e i valori storicamente di riferimento per la Comunità intera. A nessun componente della comunità è consentito di violare le norme e le leggi locali e nazionali in forza nel territorio amministrato.

5. La Provincia garantisce alle entità fisiche, giuridiche e alle associazioni registrate, residenti nel territorio amministrato, uguaglianza di trattamento.

6. La Provincia promuove pari opportunità ai cittadini residenti nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dalla pubblica Amministrazione locale.

**- Art. 4 -
(Partecipazione e informazione)**

1. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione delle organizzazioni di volontariato.

2. La partecipazione dei cittadini, singoli o associati, può avvenire su base circondariale, anche per il tramite degli strumenti partecipativi previsti dai singoli comuni che fanno parte del territorio.

3. La Provincia assicura a tutti l'informazione sui propri atti e sulla propria attività, anche mediante convenzioni con organi di stampa, la pubblicazione di un bollettino degli atti fondamentali, l'istituzione di sportelli informativi, anche a base decentrata.

**- Art. 5 -
(Attività amministrativa)**

1. L'attività amministrativa è impostata alla ricerca della massima efficienza, efficacia, economicità ed nel rispetto dell'interesse del cittadino.

2. L'attività amministrativa sarà disciplinata da apposita fonte regolamentare che, conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, provvederà a chiarire in particolar modo i tempi entro i quali i singoli procedimenti dovranno concludersi, nonché a definire le responsabilità delle singole unità organizzative.

**- Art. 6 -
(Stemma, gonfalone)**

1. La Provincia ha come propri segni distintivi uno stemma e un gonfalone, quali risultano dall'atto originale di concessione. Eventuali variazioni concesse con decreto del Presidente della Repubblica non comportano la revisione dello Statuto. L'uso dei simboli propri alla Provincia di Vicenza è disciplinato dal regolamento.

- Art. 7 -

(Distintivo del Presidente della Provincia)

1. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

2. L'uso del distintivo del Presidente della Provincia è disciplinato dal regolamento.

TITOLO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

- Art. 8 -

(Ammissione di istanze, di petizioni e di proposte)

1. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. I cittadini singoli o differentemente associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi.

3. Il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale, rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro i termini previsti dal regolamento.

4. La Provincia adotta appositi regolamenti per consentire l'esercizio della partecipazione.

**- Art. 9 -
(Istanze)**

1. L'istanza consiste in una richiesta rivolta all'organo dell'ente locale con cui si chiede la ragione di determinati comportamenti o chiarimenti su aspetti dell'attività amministrativa.

2. L'istanza deve attenersi ad interessi collettivi.

3. Deve essere presentata in forma scritta da un solo o più sottoscrittori.

**- Art. 10 -
(Petizione)**

1. La petizione è una richiesta diretta a promuovere interventi da parte degli organi politici per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. La petizione deve essere presentata in forma scritta e deve essere sottoscritta da almeno 2000 cittadini.

3. La petizione deve indicare il cittadino che assume la qualifica di presentatore ufficiale e la cui firma deve essere autenticata.

**- Art. 11 -
(Procedura per l'ammissione di istanze e petizioni)**

1. La procedura per la presentazione di istanze e petizioni è disciplinata da apposito regolamento, che garantisce il tempestivo esame delle stesse.

**- Art. 12 -
(Proposte)**

1. I cittadini possono farsi promotori di una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio provinciale.

2. La proposta di deliberazione non può avere per oggetto il bilancio annuale e/o il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, piani e programmi.

3. La richiesta, che deve essere sottoscritta da almeno 500 elettori deve indicare l'elettore che assume la qualifica di presentatore ufficiale la cui firma deve essere autenticata.

**- Art. 13 -
(Procedure per la presentazione di proposte)**

1. Le procedure per la presentazione di proposte, per la raccolta delle firme, per il controllo del numero delle firme, per l'esame della proposta sono disciplinate da apposito regolamento che ne garantisce il tempestivo esame.

**- Art. 14 -
(Accesso ai servizi)**

1. L'accesso ai servizi della Provincia è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi e l'opportuna articolazione dell'orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico.

2. Il regolamento disciplina l'accesso ai servizi della Provincia con disposizioni volte a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati.

**CAPO II
REFERENDUM**

**- Art. 15 -
(Referendum)**

1. Un cinquantesimo degli elettori della Provincia di Vicenza può richiedere l'indizione di referendum propositivi, consultivi, abrogativi su materie nelle quali il consiglio provinciale ha competenza deliberativa.

2. E' comunque inammissibile il referendum sulle seguenti materie:
- a) documento programmatico preliminare;
 - b) piani;
 - c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni e questioni concernenti persone;
 - d) personale della Provincia, delle istituzioni, delle aziende speciali;
 - e) regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale;
 - f) istituzioni ed ordinamento dei tributi;
 - g) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
 - h) oggetto su cui il Consiglio provinciale o la Giunta provinciale hanno già assunto provvedimenti deliberativi, di impegno di spesa e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con i terzi;
 - i) procedimenti già iniziati o oggetti già sottoposti a referendum nei precedenti cinque anni.

**- Art. 16 -
(Disciplina del referendum)**

1. La legittimazione alla promozione del referendum, la composizione ed i compiti del comitato promotore, la composizione ed il funzionamento della commissione competente ad esprimere il giudizio di ammissibilità dello stesso, le modalità di svolgimento e gli effetti dello stesso sono disciplinati da apposito regolamento.

**TITOLO II
ORGANI DELLA PROVINCIA**

**CAPO I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

SEZIONE I

**- Art. 17 -
(Il Consiglio provinciale)**

1. Il Consiglio, dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta gli interessi generali della Comunità ed esercita in autonomia le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

**- Art. 18 -
(Organi del Consiglio)**

1. Sono organi del Consiglio provinciale il Presidente del Consiglio provinciale e il Vicepresidente le cui competenze sono esercitate secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

**- Art 19 -
(Elezioni del Presidente e del Vicepresidente
del Consiglio provinciale)**

1. Il Presidente del Consiglio provinciale viene eletto dal Consiglio nel suo seno, con voto segreto e con maggioranza qualificata nella prima seduta dopo le elezioni.

2. Salvo diversa disposizione di legge, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente del Consiglio o consecutivamente dal Consigliere anziano.

3. L'elezione del Vicepresidente del Consiglio provinciale avviene nella stessa seduta e con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio.

4. Presidente del Consiglio provinciale e Vicepresidente del Consiglio provinciale non possono comunque far parte dello stesso gruppo e coalizione.

5. Il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente del Consiglio provinciale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio provinciale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

**- Art. 20 -
(Competenze del Presidente del Consiglio)**

1. Il Presidente del Consiglio esercita poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento, il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

**- Art. 21 -
(Dimissioni e cessazione
del Presidente del Consiglio provinciale)**

1. Le procedure relative alle dimissioni o alla cessazione del Presidente del Consiglio provinciale sono disciplinate dal Regolamento del funzionamento del Consiglio.

2. Il Consigliere Presidente cessa dalla carica per assenza ingiustificata in tre sedute consecutive. La proposta di cessazione a cura dell'Ufficio di Presidenza va notificata all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta al cui ordine del giorno è iscritto l'argomento.

**SEZIONE II
PRINCIPI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**- Art. 22 -
(Adempimenti preliminari dopo le elezioni)**

1. Nella prima seduta dopo le elezioni si procede:
 - a) alla convalida degli eletti ed a eventuali surroghe;
 - b) comunicazione al Consiglio da parte del Presidente dei componenti la Giunta provinciale;
 - c) elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente del Consiglio.

**- Art. 23 -
(Presentazione del documento programmatico)**

1. Entro il termine di 60 giorni dalle elezioni il Presidente della Provincia presenta al Consiglio il documento che contiene le linee programmatiche di governo.

2. Il regolamento del Consiglio provinciale indica i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Provincia e dei singoli assessori.

**- Art. 24 -
(Dimissioni e cessazione dei consiglieri)**

1. Le modalità per la presa d'atto delle dimissioni e le cessazioni dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

**- Art. 25 -
(Casi di decadenza)**

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio.

2. Il consigliere viene dichiarato decaduto con decreto del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.

3. Il decreto deve essere notificato entro 5 giorni dall'adozione al consigliere decaduto.

4. Contro il decreto del Presidente del Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale.

**- Art. 26 -
(Convocazione del Consiglio provinciale e ordine del giorno)**

1. Il Presidente del Consiglio provinciale, convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio provinciale siano programmati per più giorni.

2. I termini e le modalità dell'avviso di convocazione del Consiglio provinciale è stabilito, oltre che dalla legge, dal regolamento del Consiglio, così come il termine per la convocazione e per la sede della riunione.

3. Il programma dei lavori e l'ordine del giorno sono predisposti dal Presidente del Consiglio provinciale, secondo quanto previsto dal Regolamento Consiliare.

**- Art. 27 -
(Validità delle sedute)**

1. Il Consiglio provinciale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia sia in prima che in seconda convocazione.

2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri assenti ingiustificati.

**- Art. 28 -
(Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio provinciale.

**- Art. 29 -
(Esercizio dei diritti dei consiglieri)**

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge o dal regolamento del Consiglio provinciale.

2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio provinciale.

3. Il regolamento del Consiglio provinciale può stabilire forme di contingentamento dei dibattiti.

4. Il regolamento del Consiglio provinciale prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.

5. I consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, come disciplinata dal regolamento del Consiglio.

**- Art. 30 -
(Votazioni)**

1. Le votazioni possono essere palesi o segrete.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, o con l'ausilio di strumenti elettronici, salvi i casi in cui lo Statuto e il regolamento del Consiglio provinciale prevedono la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio provinciale, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

**- Art. 31 -
(Validità delle deliberazioni)**

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.

2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

3. Durante le votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle vengono computate per la determinazione della maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

**- Art. 32 -
(Elezioni di persone)**

1. Le elezioni di persone avvengono secondo le modalità e con le maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.

2. Nel caso in cui il Consiglio funzioni da corpo elettorale non è richiesta la maggioranza dei votanti.

**SEZIONE III
ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**- Art. 33 -
(Iniziativa delle proposte di deliberazione,
esame delle commissioni e votazioni delle proposte)**

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale ed ad ogni consigliere provinciale.

2. Le proposte di deliberazione presentate dai consiglieri provinciali, previo il visto del Presidente del Consiglio, vengono avviate agli uffici per la necessaria istruzione.

3. Le proposte di deliberazione sono assegnate dal Presidente del Consiglio provinciale ad una Commissione permanente in ragione della prevalente competenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

**SEZIONE IV
ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**- Art. 34 -
(Attività di indirizzo politico e amministrativo)**

1. L'attività di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio provinciale è da questo esercitata di norma con l'approvazione del documento programmatico presentato dal Presidente della Provincia e con l'adozione di ogni altro atto nell'ambito delle competenze attribuite.

**- Art. 35 -
(Attività di controllo)**

1. Il Consiglio provinciale esercita il controllo sull'attività della Giunta provinciale e degli Enti strumentali per accertare che l'attività svolta sia conforme all'indirizzo politico-amministrativo della Provincia.

2. Il Consiglio provinciale esercita altresì il controllo valutando, ogni qualvolta occorra, le relazioni sulla fattibilità di piani, programmi generali, programmi settoriali.

3. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale, per il tramite dei capigruppo consiliari rapporti periodici sull'attività complessiva dell'Amministrazione Provinciale.

**- Art. 36 -
(Esercizio individuale di controllo dei consiglieri)**

1. Ciascun consigliere può esercitare in forma individuale i seguenti strumenti di informazione e di controllo: l'interrogazione a risposta immediata, l'interrogazione scritta, l'interpellanza secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

**SEZIONE V
PRINCIPI IN TEMA DI RAPPORTI TRA CONSIGLIO PROVINCIALE,
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E GIUNTA PROVINCIALE**

**- Art. 37 -
(Documento programmatico)**

1. Il documento programmatico che illustra le linee generali del governo e la composizione della Giunta è letto dal Presidente della Provincia.

2. I gruppi consiliari che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a quando non dichiarino espressamente al Consiglio provinciale di non fare più parte della maggioranza.

3. I gruppi consiliari che non hanno espresso voto favorevole agli indirizzi generali di governo sono considerati minoranza ad ogni fine di legge.

4. I gruppi consiliari possono comunque entrare a far parte della maggioranza, in accordo con il Presidente della Provincia, qualora votino il documento programmatico che illustra le linee generali del governo per il relativo periodo di mandato politico.

- Art. 38 -
(Presentazione della mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO II
LA GIUNTA PROVINCIALE

- Art. 39 -
(Composizione)

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di assessori nei limiti massimi previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente e dagli assessori in ordine di anzianità di nomina e successivamente di età.

2. Al Presidente della Provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri provinciali, nonché ai rappresentanti dell'Ente nominati dal Presidente o dal Consiglio, è

vietato ricoprire incarichi professionali o assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia o partecipate dalla Provincia.

3. Il Presidente della Provincia, nonché gli assessori ed i consiglieri provinciali possono far parte del Consiglio di Amministrazione di società partecipate dall'Ente, nonché di enti, istituzioni o fondazioni, in qualità di rappresentanti della Provincia.

**- Art. 40 -
(Competenze della Giunta provinciale)**

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della stessa ed opera tramite deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del Segretario generale o dei dirigenti, del Direttore Generale.

3. Gli assessori, quali componenti della Giunta, collaborano con il Presidente della Provincia nello svolgimento dell'attività propositiva, di impulso, di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e di controllo sulla gestione dell'Ente, eventualmente sulle basi di una suddivisione per materia stabilita dal Presidente.

4. Collabora altresì con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

**- Art. 41 -
(Funzionamento della Giunta provinciale)**

1. La Giunta provinciale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente della Provincia o di chi lo sostituisce.

2. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche. La Giunta provinciale può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

3. Le sedute della Giunta provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Per quanto riguarda le votazioni e la validità delle deliberazioni, si applicano le norme previste per il funzionamento del Consiglio provinciale.

- Art. 42 -

(Presentazione delle proposte di deliberazione)

1. La Giunta provinciale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente della Provincia o di ciascun assessore, presentata per iscritto.

2. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

- Art. 43 -

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia)

1. Le ipotesi di dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Presidente della Provincia e relative conseguenze sono disciplinate dalla legge.

- Art. 44 -

(Cessazione e revoca degli assessori)

1. Le dimissioni dei singoli assessori hanno effetto dal momento della protocollazione; esse sono indirizzate al Presidente della Provincia che le comunica al Consiglio provinciale nella prima seduta.

2. La decadenza dei singoli assessori, nei casi previsti dalla legge è pronunciata dal Presidente della Provincia.

3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

4. Nell'ipotesi di sospensione delle funzioni, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Provincia assume le funzioni ad interim ovvero nomina un assessore supplente.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, rimossi, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Presidente della Provincia. Tale surroga è comunicata al Consiglio provinciale nella sua prima seduta.

CAPO III

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Art. 45 -

(Elezione e durata in carica)

1. L'elezione, l'entrata in carica e la durata del mandato del Presidente della Provincia sono regolati dalla legge.

2. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, approvazione della mozione di sfiducia.

3. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate al Consiglio per il tramite delle mani del Presidente del Consiglio. Esse diventano irrevocabili ed efficaci trascorsi venti giorni dalla loro protocollazione.

4. Le altre cause di cessazione di cui al comma 2, producono effetto immediato.

- Art. 46 -

(Competenze del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante della Provincia ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

2. Il Presidente della Provincia esercita le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

3. Il Presidente della Provincia può affidare, ad uno o più consiglieri provinciali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

**- Art. 47 -
(Vicepresidente della Provincia)**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente della Provincia, sino alle nuove elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente della Provincia sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo.

**TITOLO III
LA PROVINCIA E I SUOI COMUNI**

**- Art. 48 -
(Circondari)**

1. La Provincia nell'intesa di promuovere le aspirazioni provenienti dal proprio territorio, istituisce i Circondari intesi come centri di coordinamento con funzioni consultive e propositive.

2. Apposito regolamento definirà i modi e i tempi di attuazione dei Circondari, la cui delimitazione territoriale viene approvata dal Consiglio Provinciale, sentiti i Comuni interessati.

3. Gli organi istituzionali dei Circondari sono l'Assemblea dei Sindaci del Circondario e il Presidente del Circondario.

4. Il Presidente del Circondario dovrà essere nominato dal Presidente della Provincia e indicato a maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni interessati. Dovrà essere componente di consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al Circondario. La procedura per la nomina del Presidente è disciplinata da apposito regolamento.

5. Il Presidente del Circondario avrà compiti di rappresentanza, promozione e coordinamento, del proprio territorio, nei confronti della Provincia e gli verranno applicate le disposizioni relative alla carica di Presidente di Consiglio Comunale con popolazione pari a quella compresa nel Circondario.

TITOLO IV

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

- Art. 49 - (Forme di gestione)

1. Le attività della Provincia che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità provinciale possono essere gestite in una delle forme sottoindicate in relazione alla natura e alla complessità del servizio e alle esigenze di gestione dello stesso:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una apposita struttura;
- b) in concessione a terzi o mediante convenzione quando sussistano ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale che lo consiglino;
- c) a mezzo di azienda speciale qualora trattasi di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società di capitali, secondo la disciplina prevista dalla normativa in vigore, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 50 - (Convenzioni e Consorzi)

1. La Provincia coordina la collaborazione tra Comuni promuovendo accordi di programma, anche su base circondariale e con la stipula di convenzioni.

2. Per la gestione associata di uno o più servizi, la Provincia può costituire un Consorzio con Comuni, Province ed altri enti secondo la normativa vigente. Si applicano in quanto compatibili le norme per le aziende speciali.

TITOLO V

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 51 -

(Strumenti per l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. La Giunta provinciale, nell'ambito della propria competenza, adotta i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinando in particolar modo i rapporti tra le differenti strutture dell'Ente, nonché le modalità per l'accesso agli impieghi presso la Provincia. Nell'adozione dei regolamenti di cui trattasi la Giunta provinciale si attiene ai criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale.

- Art. 52 -

(Struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa della Provincia è determinata dall'organo di gestione dell'Ente il quale adotta gli appositi atti per il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

- Art. 53 -

(Segretario generale)

1. La Provincia ha un Segretario generale titolare Dirigente, il quale svolge le mansioni attribuitegli dalla legge ed i compiti eventualmente conferitigli dal Presidente, dallo Statuto e dai regolamenti

**- Art. 54 -
(Vice Segretario generale)**

1. Il Regolamento può prevedere un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento. Le funzioni di Vice-Segretario sono attribuite dal Presidente della Provincia, con incarico a tempo determinato e revocabile, ad un Dirigente preposto ad una struttura apicale.

**- Art. 55 -
(Funzioni di direzione generale)**

1. Il Presidente della Provincia, valutato l'andamento dell'azione amministrativa e la situazione della struttura organizzativa, ha facoltà di istituire le funzioni di direzione generale, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia e di efficienza dell'attività.

2. Le funzioni di direzione generale possono essere attribuite al Segretario generale o ad altro soggetto in possesso di adeguata professionalità.

3. La figura del Direttore Generale non è computata nella dotazione organica dell'Ente.

4. Il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per la nomina e la revoca dell'incarico.

**- Art. 56 -
(Dirigenti ed esperti ad alta specializzazione)**

1. I dirigenti possono essere assunti a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato nel rispetto delle norme di legge.

2. L'Amministrazione può assumere con contratto a tempo determinato esperti ad alta specializzazione, nel rispetto delle norme di legge.

3. Le funzioni dei dirigenti e degli esperti ad alta specializzazione sono disciplinate dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto del principio di distinzione tra l'attività di indirizzo e l'attività di gestione.

CAPO II CONTROLLI

- Art. 57 - (Controllo della gestione)

1. Il controllo della gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della provincia ed è svolto con cadenza periodica.

- Art. 58 - (Nucleo di valutazione)

1. E' istituito un nucleo di valutazione e/o un ufficio di controllo interno. Il nucleo di valutazione e/o l'ufficio di controllo interno nel rispetto dei compiti assegnatigli ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo e/o l'ufficio di controllo interno determina annualmente, sulla base delle indicazioni della Giunta provinciale, i parametri di riferimento del controllo.

2. La regolamentazione e la composizione del nucleo di valutazione vengono disciplinati da apposito regolamento.

**- Art. 59 -
(Funzioni del Collegio dei Revisori)**

1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento, in autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Il collegio dei revisori in sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, redige la relazione di accompagnamento.

3. Il collegio dei revisori collabora con gli uffici ai fini del controllo della gestione.

**- Art. 60 -
(Poteri dei Revisori)**

1. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e fiscale della gestione, il collegio dei revisori può convocare i dirigenti della Provincia, delle istituzioni, delle aziende speciali, che hanno l'obbligo a presentarsi e rispondere.

2. Il collegio dei revisori può presentare al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che esso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Ciascun revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia e delle istituzioni e di presenziare, con diritto di parola, alla seduta del Consiglio provinciale in cui vengono esaminati il rendiconto di gestione e il conto consuntivo.

4. Il collegio dei revisori, nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo, rende noto al Consiglio provinciale il proprio avviso sulle segnalazioni dei

consiglieri provinciali relative all'efficienza e all'efficacia della gestione della Provincia o delle istituzioni.

**- Art. 61 -
(Indennità dei Revisori)**

1. Ai revisori spetta un'indennità determinata dal Consiglio provinciale, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.

**- Art. 62 -
(Controlli di qualità)**

1. La Provincia promuove periodicamente verifiche e controlli di qualità in ordine alle prestazioni erogate anche dalle istituzioni; promuove altresì consultazioni fra utenti singoli o fra gruppi di utenti sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

2. Nell'attivazione delle consultazioni di cui al comma 1, la Provincia può ricorrere alla consulenza di società specializzate.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**- Art. 63 -
(Vigore dei regolamenti vigenti)**

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

- Art. 64 -

(Attività regolamentare)

1. Per la predisposizione, revisione e l'adozione dei regolamenti vigenti di competenza del Consiglio provinciale possono essere nominate dal Presidente del Consiglio provinciale commissioni tecniche.

2. Di tali commissioni possono far parte anche componenti esterni all'Ente.

3. L'insediamento della commissione avviene con decreto del Presidente del Consiglio, sentite le commissioni consiliari competenti, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo consiliari.